



## **Avviso pubblico**

**per l'aggiornamento degli elenchi di operatori economici per l'affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma XI, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163, di incarichi di prestazione di servizi nell'ambito delle attività di competenza dello Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano.**

### **Indice**

#### **Premessa**

- Art. 1.** Soggetti ammessi
- Art. 2.** Elenchi degli operatori economici, categorie di specializzazione e attività
- Art. 3.** Classi di importo
- Art. 4.** Modalità di presentazione della domanda
- Art. 5.** Requisiti di ordine generale
- Art. 6.** Requisiti relativi alla capacità tecnico - professionale
- Art. 7.** Requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria
- Art. 8.** Responsabilità
- Art. 9.** Valutazione di idoneità e formazione degli elenchi
- Art. 10.** Validità, aggiornamento ed esclusione dagli elenchi
- Art. 11.** Modalità di affidamento degli incarichi di prestazione di servizi
- Art. 12.** Verifiche sul possesso dei requisiti
- Art. 13.** Conflitto d'interessi
- Art. 14.** Informativa ai sensi del d.lgs. 30.6.2003 n. 196
- Art. 15.** Responsabile del procedimento
- Art. 16.** Pubblicità, informazioni e contatti

### **Premessa**

*Ai fini dell'aggiornamento annuale dell'elenco dei prestatori di Servizi di cui al comma 12 dell'art. 125 del Codice e al comma 2 dell'art. 332 del D.P.R. 207/2010, istituito presso lo Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano, è pubblicato il presente Avviso pubblico che, in ragione delle ulteriori competenze assegnate allo Sportello per lo Sviluppo, integra anche il quadro delle categorie di specializzazione e attività associate all'elenco n. 1 di cui all'Avviso Pubblico principale.*

*L'elenco ( gli elenchi) ha (hanno) lo scopo di definire un numero di operatori economici, di cui all'art. 3, comma 22 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per i quali risultino, preliminarmente:*

- *comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 39, 41 e 42, del Codice;*
- *dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di carattere morale di cui all'art. 38 del Codice.*

*Nell'ambito dell'elenco, lo Sportello per lo Sviluppo potrà individuare, ove consentito dalle norme vigenti e fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, i Soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi da utilizzare in rapporto alle necessità ed alle esigenze delle proprie attività.*

*Il presente documento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai prestatori di servizi al fine di ottenere l'iscrizione all'elenco, nonché i requisiti di funzionamento e gestione dell'elenco stesso.*

*L'iscrizione agli elenchi avviene gratuitamente su richiesta degli interessati in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso.*

***N.B. Chi è già presente in elenco, qualora non intenda modificare la categoria o la classe di iscrizione, non deve presentare nessuna domanda.***

## Art. 1. Soggetti ammessi

1. Possono essere ammessi all'iscrizione, i soggetti di cui all'art. 34 del Codice, ed in particolare:
  - a. i singoli professionisti<sup>1</sup> iscritti ad ordini o collegi professionali competenti rispetto all'oggetto specifico del presente avviso;
  - b. i lavoratori autonomi;
  - c. i professionisti associati;
  - d. gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
  - e. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - f. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice.

## Art. 2. Elenchi degli operatori economici, categorie di specializzazione e attività

1. I candidati, in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui al successivo art. 6, possono presentare domanda di inserimento nei seguenti **elenchi**, in relazione a ciascuno delle quali si richiede il possesso di competenze professionali, la maturazione di una specifica, significativa e documentabile esperienza e/o la dotazione di attrezzature strumenti e software e/o l'avvenuta esecuzione, negli ultimi tre anni, di contratti di servizio per oggetto analoghi a quelli per i quali si richiede l'iscrizione:

**elenco 1 Assistenza tecnica all'attuazione di programmi/progetti** (\*integrato con nuove competenze)  
(*progettazione, gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione, controllo, rendicontazione e prestazioni professionali per gli adempimenti istruttori relativi all'erogazione di agevolazioni*).

L'elenco 1 è articolato nelle seguenti **categorie di specializzazione**, di cui vengono elencati gli ambiti di competenza riconducibili alle attività svolte dallo Sportello per lo sviluppo:

### A. Sostenibilità ambientale, efficienza e risparmio energetico

Ambiti di competenza	
1	Progettazione ed attuazione di misure volte a promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia.
2	Conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale
3	Ingegneria naturalistica
4	Recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano
5	Bioedilizia e Bioarchitettura
6	Attività di assistenza tecnica, istruttoria, verifica e collaudo pratiche per la concessione di contributi sul risparmio energetico e sull'efficientamento energetico degli edifici

### B. Turismo e cultura

Ambiti di competenza	
1	Sviluppo di progetti di ospitalità diffusa in aree interne
2	Turismo dell'esperienza, turismo religioso e turismo ambientale e sostenibile
3	Progettazione, realizzazione e gestione di servizi turistici e culturali
4	Censimento e catalogazione dei beni culturali ed ambientali
5	Sviluppo di progetti e attività di formazione nell'ambito dell'artigianato artistico
6	Creazione e promozione di pacchetti turistici

### C. Welfare e occupazione

Ambiti di competenza	
1	Assistenza ai processi di programmazione territoriale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari;
2	Supporto specialistico nello sviluppo di progetti innovativi nell'ambito socio-assistenziale ;
3	Azioni di inserimento lavorativo di soggetti socialmente svantaggiati e di agevolazione dell'accesso femminile al lavoro
4	Azioni per agevolare la transizione dei giovani verso il MdL (sperimentazione percorsi scuola-lavoro, incentivi, study tour, ecc)
5	Housing sociale ed interventi di miglioramento comfort abitativo per soggetti deboli (domotica, tele assistenza, ecc)

<sup>1</sup> lo status giuridico della persona fisica da incaricare per la prestazione d'opera deve essere riconducibile alla specie dell'imprenditore individuale ai sensi dell'art. 2083 c.c. o comunque di operatore economico ai sensi del D. Lgs. 163/2006, da intendersi quest'ultima ricorrente esclusivamente nel soggetto che agisce ordinariamente sul mercato ponendosi in competizione con altri operatori tentando di acquisire più clienti.

## D. Regimi di aiuto, consulenza d'impresa, strumenti finanziari e analisi socio-economiche

Ambiti di competenza	
1	Realizzazione di strumenti (bandi, avvisi pubblici, etc.) a supporto dei programmi finanziati dalle royalties
2	Assistenza giuridica e legale, con particolare riguardo alla normativa ed all'azione delle PP. AA.
3	Raccolta, organizzazione ed analisi dati anche statistici, analisi economica dell'apparato produttivo e dei sistemi locali.
4	Progettazione, attuazione e gestione di interventi nel campo della strumentazione finanziaria
5	Valutazione progetti di investimento, realizzazione e valutazione di business plan
6	Progettazione ed assistenza per la creazione e lo sviluppo d'impresa
7	Gestione amministrativa, gestione SAL, verifiche, controlli e rendicontazione dei progetti
8	Monitoraggio, valutazione di programmi e progetti
9	Euro-progettazione (*)
10	Servizi di informazione, promozione, orientamento sui programmi europei (di particolare interesse per i giovani) (*)

## E. Agricoltura (\*)

Ambiti di competenza	
1	Attività di supporto allo Sportello nella definizione di politiche di medio e breve periodo del comparto agricolo viggianese e alla definizione di un sistema di aiuti alle imprese agricole, coerente ed integrato, con le politiche agricole Regionali e Nazionali e Comunitarie.
2	Attività di ricerca, assistenza tecnica e supporto alle imprese agricole, di promozione del comparto verso l'esterno e di partecipazione a progetti europei.
3	Competenze in materia di qualificazione e miglioramento delle produzioni zootecniche, sviluppo sostenibile delle aziende agricole e promozione della valorizzazione dei reflui zootecnici.
4	Servizi di valorizzazione dell'agroalimentare e interventi di supporto alle imprese del sistema vitivinicolo.
5	Agevolazioni per la creazione di agriturismi e fattorie didattiche di qualità e strade dei vini.

## F. Gestione accordo per la fornitura di gas naturale (\*)

Ambiti di competenza	
1	Competenze legali ed amministrative nella predisposizione ed applicazione di Accordi ai sensi dell'art. 15 L. 241/90
2	Competenze in materia di distribuzione del gas naturale
3	Competenze in materia di determinazione dei prezzi nel settore oil & gas

## elenco 2 Comunicazione, relazioni pubbliche, marketing territoriale

Ambiti di competenza	
1	Ricerca, studio e gestione dei processi di marketing territoriale
2	Progettazione e supporto ICT e multimedialità
3	Ideazione e progettazione grafica di prodotti per la comunicazione
4	Informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi partecipativi nella costruzione di reti di partenariato
5	Progettazione e realizzazione supporti didattico-educativi (cartacei, multimediali e/o altro)

## elenco 3 Organizzazione eventi e meeting

Ambiti di competenza	
1	Organizzazione eventi
2	Catering e ristorazione
3	Gestione di sale per convegni e meeting
4	Supporto tecnologico, nolo audio e video
5	Nolo e allestimento strutture e stand

### Art. 3. Classi di importo

1. Gli operatori economici possono essere iscritti negli elenchi per singole categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo. Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, possono essere quelle di seguito indicate:

Classe 1: fino a € 20.000,00;

Classe 2: fino a € 40.000,00<sup>2</sup>;

Classe 3: fino a € 200.000,00.

<sup>2</sup> Limite per l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento fissato al comma 11 dell'art. 125 del Codice e dal Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia.

#### Art. 4. Modalità di presentazione della domanda

1. Gli operatori economici che ritengano di volersi candidare ai fini dell'affidamento di prestazione di servizi nell'ambito delle attività di competenza dello Sportello per lo Sviluppo e indicate al precedente punto, devono far pervenire entro e non oltre le ore 12 del 9/2/2015 tramite posta elettronica certificata ([sportellosviluppo@pec.it](mailto:sportellosviluppo@pec.it)), servizio postale (raccomandata a/r, posta prioritaria) o agenzia di recapito autorizzata, apposita domanda in busta chiusa, con l'indicazione del mittente completo di recapito telefonico ed indirizzo e-mail, a **COMUNE DI VIGGIANO – SPORTELLO PER LO SVILUPPO**, Corso G. Marconi - 85059 Viggiano (PZ). Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura: **“Avviso pubblico per l'aggiornamento degli elenchi di operatori economici per l'affidamento di incarichi per prestazioni di servizi nell'ambito delle attività di competenza dello Sportello per lo Sviluppo.”**
2. Le domande potranno essere consegnate al medesimo indirizzo, ufficio protocollo, anche brevi manu in busta chiusa, con l'indicazione del mittente e la dicitura di cui al precedente punto 1.
3. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine. La data di arrivo delle domande pervenute con mezzi diversi dalla raccomandata con avviso di ricevimento sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che verrà posto su ciascuna domanda. Il termine per l'arrivo delle domande, ove scada in giorno non lavorativo per l'ufficio competente, è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.
4. Le domande pervenute successivamente ai suddetti termini verranno tenute in considerazione in occasione dell'aggiornamento di cui all'art. 11.
5. L'istanza dovrà contenere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 6, dei requisiti relativi alla capacità tecnico – professionale di cui all'art. 7 e dei requisiti relativi alla capacità economica finanziaria di cui all'art. 8 .
6. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute prive di sottoscrizione autografa e prive di fotocopia del documento di riconoscimento.
7. La richiesta di iscrizione alla lista di esperti dovrà essere redatta, in lingua italiana, secondo gli schemi Allegati al presente Avviso e debitamente sottoscritta in originale dal richiedente se persona fisica o altrimenti dal legale rappresentante dell'impresa o associazione professionale, corredata della relativa fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
8. Gli operatori economici richiedenti l'iscrizione agli elenchi possono presentare, fino ad un massimo di tre, eventuali documenti aggiuntivi che ritengono utili per descrivere la propria effettiva operatività o capacità, quali ad es. :
  - a. per i professionisti il proprio curriculum vitae in formato europeo, o in caso di associazione professionale l'elenco dei nominativi, corredato dai curricula professionali dei soggetti che costituiranno il gruppo di lavoro che si propone per la concreta dei servizi per cui richiede l'iscrizione;
  - b. per gli altri soggetti una breve presentazione dell'azienda che illustri le attività svolte, le competenze le eventuali certificazioni acquisite ecc. ecc. .
9. Gli operatori economici indicati al precedente articolo 1, in possesso dei requisiti di cui ai successivi artt. 5, 6 e 7 saranno soggetti alle seguenti limitazioni:
  - a. è vietata la presentazione di più domande per ogni elenco; per l'elenco 1 è consentita, in deroga a tale divieto, la presentazione di 2 domande in due categorie di specializzazione diverse;
  - b. è vietata la presentazione di domanda per il medesimo elenco a titolo individuale e come componente di associazioni o consorzi;
  - c. è vietata la presentazione di domanda per il medesimo elenco quale componente di più consorzi.
10. Qualora gli operatori economici incorrano in uno dei divieti di cui sopra, ai fini dell'iscrizione all'elenco, lo Sportello per lo Sviluppo prenderà in considerazione esclusivamente la prima istanza che risulti essere pervenuta nel rispetto delle modalità indicate nel presente Avviso o quella relativa ad attività più attinenti al curriculum presentato.

#### Art. 5. Requisiti di ordine generale

1. Sono ammessi all'elenco gli operatori che posseggano i requisiti di cui all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), per cui non possono iscriversi all'elenco gli operatori economici:
  - a) *che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;*
  - b) *nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore*

*tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;*

- c) *nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;*
- d) *che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;*
- e) *che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;*
- f) *che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;*
- g) *che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;*
- h) *nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;*
- i) *che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;*
- l) *che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;*
- m) *nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;*
- m. bis) *nei cui confronti, ai sensi dell' articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;*
- m. ter) *di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall' articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;*
- m. quater) *che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.*
- 2.** In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno dei consorziati.
- 3.** I sopra elencati requisiti dovranno essere autocertificati, fatta salva la verifica cui intenderà procedere lo Sportello per lo Sviluppo.
- 4.** Alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario *(nel caso di professionisti associati, la dichiarazione dovrà essere resa da ciascun professionista; nel caso di società di capitali, dagli amministratori muniti di rappresentanza; nel caso di S.a.s. da tutti i soci accomandatari; nel caso di S.n.c. da tutti i soci, nel caso di consorzi da tutti i consorziati).*

## Art. 6. Requisiti relativi alla capacità tecnico - professionale

1. Per il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 42 del Codice, si farà riferimento all'espletamento negli ultimi tre anni (*ultimi 36 mesi*), antecedenti la data della domanda di iscrizione, di servizi, consulenze e/o incarichi professionali (*dei cui contratti, su richiesta, dovrà essere prodotta copia*) riguardanti la categoria e la specifica attività per la quale si chiede l'iscrizione all'elenco, oppure comprovata esperienza nell'ambito delle attività da realizzare e/o dotazione di attrezzature specialistiche e software specifici necessari per la realizzazione dei servizi.
2. Per i soggetti consorziati il requisito di cui al presente punto può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione.
3. La dimostrazione della capacità tecnica professionale dovrà essere fornita mediante **dichiarazione**, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, circa:
  - a. l'elenco dei servizi espletati negli ultimi tre anni (*ultimi 36 mesi*), antecedenti la data della domanda di iscrizione, indicante, per ciascun servizio: il committente, l'oggetto del servizio, l'importo, la percentuale dell'importo attribuibile alla categoria per cui si chiede l'iscrizione, il periodo di esecuzione e, per quelli in corso, la percentuale di avanzamento (*nel caso in cui i servizi siano stati eseguiti in Raggruppamento con altri soggetti, deve essere specificata la quota di partecipazione al raggruppamento stesso*);
  - b. la descrizione (*tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità*) delle attrezzature tecniche e/o software e/o strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;
  - c. l'elenco dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente con indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'operatore economico e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi per i quali si chiede l'iscrizione in elenco;
  - d. indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni.

## Art. 7. Requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria

1. Per il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 41 del Codice, si farà riferimento al fatturato globale d'impresa ed al fatturato relativo alle attività per cui si richiede l'iscrizione, realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari (*2010- 2011- 2013*).
2. La dimostrazione della capacità economica e finanziaria dovrà essere fornita mediante **dichiarazione**, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi per i quali si chiede l'iscrizione in elenco, realizzati negli ultimi tre esercizi.
3. In caso di costituzione o inizio dell'attività da meno di tre anni, l'operatore economico può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento da valutare idoneo dallo Sportello per lo Sviluppo.

## Art. 8. Responsabilità

1. Ogni operatore economico è responsabile di quello che dichiara mediante l'autocertificazione, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e per mendaci dichiarazioni, ed altresì, che la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituisce reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000).
2. Lo Sportello per lo Sviluppo si riserva di effettuare controlli su quanto dichiarato per attestarne la veridicità e, in caso di falsa dichiarazione, l'operatore verrà denunciato alla Procura della Repubblica ed all'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici.

## Art. 9. Valutazione di idoneità e formazione degli elenchi

1. Lo Sportello per lo Sviluppo, valuterà, sulla base dei requisiti di ordine generale l'idoneità dell'operatore economico ad essere inserito negli elenchi e per le singole categorie di specializzazione; sulla base della loro capacità tecnico-professionale ed economica – finanziaria sarà poi assegnata la classe di importo.
2. Saranno esclusi tutti gli operatori economici che **non posseggano** i requisiti di ordine generale.
3. I candidati che risulteranno idonei saranno inseriti, per categoria di specializzazione e in ordine alfabetico, negli elenchi non essendo prevista la predisposizione di graduatoria di merito.
4. Per quanto attiene la classe di importo di cui al precedente art. 3 essa sarà assegnata a ciascun operatore economico sulla base dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica – finanziaria posseduti, secondo i limiti riportati nel seguente prospetto:

Classi di importo / capacità richieste		€ 20.000	€ 40.000	€ 200.000
		3		
		1	2	
Capacità tecnico-professionale	n. minimo di servizi similari espletati negli ultimi tre anni	≥ 1 (*)	≥ 2	≥ 3
Capacità economico-finanziaria	fatturato globale d'impresa degli ultimi 3 esercizi	non richiesto	≥ 20.000	≥ 60.000
	fatturato relativo alle attività per cui si richiede l'iscrizione degli ultimi 3 esercizi	non richiesto	≥ 10.000	≥ 30.000

(\*) Per la classe di importo 1, nel caso di prestazioni di servizi a carattere professionale rese da operatori in possesso di diploma di laurea (conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99 oppure laurea specialistica o magistrale equiparata ai sensi del D.I. del 5.5.2004), al fine di favorire l'adeguata partecipazione di giovani professionisti, si potrà prescindere dai requisiti minimi di capacità economica e del n. minimo di servizi analoghi già svolti.

5. L'elenco completo dei nominativi iscritti negli elenchi sarà reso pubblico entro 30 giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda di cui al precedente art.4 , con le stesse modalità utilizzate per questo avviso.
6. Si specifica che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, neanche in riferimento all'ampiezza, alla frequenza ed al numero degli incarichi e/o dei servizi già svolti. La domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l'interesse al conferimento di eventuali prestazioni di servizi nell'ambito delle attività di competenza dello Sportello per lo Sviluppo che si avvarrà degli elenchi per selezionare i professionisti o le ditte che presenteranno le giuste competenze rispetto alle esigenze che di volta in volta si manifesteranno.
7. L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dello Sportello per lo Sviluppo né alcun diritto al candidato all'affidamento di alcun servizio. Ai sensi dell'articolo 45 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 l'iscrizione nell'Elenco non è comunque requisito obbligatorio in vista della partecipazione alle eventuale future procedure ristrette per l'affidamento dei servizi analoghi.

#### Art. 10. Validità, aggiornamento ed esclusione dagli elenchi

1. Gli Elenchi avranno validità triennale e sono soggetti ad aggiornamento annuale. Qualora insorgessero nuove e specifiche necessità, lo Sportello per lo Sviluppo potrà effettuare ulteriori procedure straordinarie di aggiornamento anche parziale degli elenchi.
2. Gli operatori economici già iscritti in elenco sono tenuti ad aggiornare il proprio profilo solo in conseguenza di variazione, modifica, integrazione intervenuta in ordine alla propria candidatura.
3. Gli operatori economici prendono atto che l'accertamento di incongruità tra quanto dichiarato all'atto della richiesta di iscrizione e quanto diversamente verificato comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione dagli Elenchi e l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto.

#### Art. 11. Modalità di affidamento degli incarichi di prestazione di servizi

1. Gli affidamenti dei servizi di assistenza tecnica verranno effettuati, a seguito di successiva procedura di cottimo fiduciario, con provvedimento del Dirigente dello Sportello per lo Sviluppo, ai sensi dell'articolo 125, comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Lo Sportello per lo Sviluppo procederà, per l'affidamento di servizi di assistenza tecnica di importo netto superiore ad € 40.000,00 (classe 3), ad individuare i soggetti da consultare mediante procedura negoziata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza tenuto conto della tipologia dell'incarico da affidare, della rilevanza del curriculum vitae e/o dei servizi già espletati rispetto all'oggetto della prestazione, della rotazione degli incarichi e della disponibilità a effettuare le prestazioni nei tempi e nei modi richiesti.
3. L'invito alla procedura negoziata sarà rivolto contemporaneamente ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, iscritti nell'elenco per la specifica categoria di specializzazione che caratterizza l'attività da svolgere. In caso di insussistenza di tale numero di operatori economici iscritti negli elenchi, il Responsabile del Procedimento ha facoltà di invitare ulteriori soggetti idonei, non iscritti all'elenco, ed individuati sulla base di indagini di mercato.

4. Per l'affidamento di servizi di assistenza tecnica di importo netto inferiore ad **€ 40.000,00** si procederà, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e parità di trattamento e pari condizioni tra uomini e donne, mediante richiesta di preventivi con le modalità previste dal Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia o con affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e della lett. e comma 4 dell'art.13 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia. Il Responsabile dello Sportello per lo Sviluppo provvederà all'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico sulla base di una valutazione comparativa degli operatori inseriti nell'elenco, tenuto conto della tipologia dell'incarico da affidare e della specificità del curriculum vitae rispetto all'oggetto della prestazione e della disponibilità a effettuare le prestazioni nei tempi e nei modi richiesti. Il Responsabile dello Sportello potrà approfondire le posizioni individuali attraverso colloqui conoscitivi e di verifica della idoneità in rapporto allo specifico profilo ricercato.
5. Qualora, per determinate categorie di incarichi professionali, negli Elenchi non siano presenti competenze, ovvero siano presenti in numero insufficiente, ovvero siano presenti operatori economici che, in base ai curricula presentati o servizi effettuati, non siano ritenuti in possesso dei requisiti necessari a garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste, si procederà a ulteriore ricerca di competenze idonee sulla base di indagini di mercato o tramite la pubblicazione o diffusione di nuovi avvisi attraverso i mezzi ritenuti più efficaci.
6. Il conferimento degli incarichi, previo accertamento della insussistenza di potenziali cause di incompatibilità/conflicti di interesse e l'acquisizione preventiva della certificazione di regolarità contributiva e l'espletamento degli adempimenti connessi con la tracciabilità dei flussi finanziari, avverrà con la stipula di contratto di prestazione di servizi nella forma di scrittura privata semplice. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, nei casi di affidamenti di servizi di cui alla lettera a) del precedente comma 4, il contratto potrà intendersi perfezionato anche con la sottoscrizione per accettazione di lettera d'ordine riportante i contenuti essenziali del contratto.

#### **Art. 12. Verifiche sul possesso dei requisiti**

1. Al Responsabile del Procedimento è concessa la facoltà di avviare la verifica a campione sulle domande di iscrizione pervenute mediante estrazione a sorte. Rispetto alle imprese sorteggiate sarà avviata la procedura di verifica dei requisiti generali e speciali. E' sempre fatta salva la facoltà di procedere a verifiche d'ufficio.
2. In caso di mancata dimostrazione ovvero di accertata carenza dei requisiti generali e speciali in occasione delle suddette verifiche sarà comminata la sanzione della cancellazione dall'Elenco ai sensi del successivo articolo 11 e, nei casi di falsa dichiarazione, l'adozione altresì di ogni altra azione prevista dalla Legge.

#### **Art. 13. Conflitto d'interessi**

1. Per garantire l'indipendenza nelle valutazioni dei progetti, nelle verifiche, nei collaudi ecc, i soggetti che direttamente o su incarico delle società appaltatrici dei servizi eseguiranno le prestazioni, dovranno esplicitamente dichiarare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che non esistono conflitti di interesse tra le prestazioni per cui ricevono l'incarico e l'attività professionale che svolgono abitualmente, non avendo partecipato in alcun modo alla predisposizione di alcuno dei progetti dello specifico bando o avviso interessato e non avendo rapporti di collaborazione professionale e/o lavoro dipendente con alcuno dei soggetti coinvolti nei progetti di cui allo specifico bando stesso come proponenti o terzi affidatari. L'assenza di conflitti di interesse costituisce condizione fondamentale che deve permanere per tutto l'arco di durata dell'incarico.
2. Gli incaricati dovranno, inoltre, impegnarsi a garantire la massima riservatezza nel trattamento delle informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza.

#### **Art. 14. Informativa ai sensi del d.lgs. 30.6.2003 n. 196**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità connesse alla selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate -pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi- con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il concorrente gode dei diritti di cui all'art. 7 della norma citata, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l'altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, l'anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata al Comune di Viggiano Sportello per lo Sviluppo corso Guglielmo Marconi, 68 - 85059 Viggiano.



2. Titolare del trattamento è il Comune di Viggiano.
3. I dati saranno inoltre trattati anche dagli incaricati nominati dal Dirigente Responsabile dello sportello per lo Sviluppo.

#### **Art. 15. Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile del procedimento è l'ing. Giuseppe Galante, Dirigente dello Sportello per lo sviluppo del Comune di Viggiano.

#### **Art. 16. Pubblicità, informazioni e contatti**

1. La pubblicità relativa all'istituzione, tenuta ed aggiornamento degli elenchi ed all'affidamento degli incarichi sarà effettuata sul sito [www.comuneviggiano.it](http://www.comuneviggiano.it) e sullo specifico sito dello Sportello [www.sportellosviluppoviggiano.it](http://www.sportellosviluppoviggiano.it) (*in fase di allestimento*).
2. L'indirizzo presso cui richiedere le informazioni è: **COMUNE DI VIGGIANO – SPORTELLO PER LO SVILUPPO** - Corso MARCONI ( nuova sede dello Sportello ) - 85059 VIGGIANO - mail: [sportellosviluppo@comuneviggiano.it](mailto:sportellosviluppo@comuneviggiano.it) .

Comune di Viggiano  
Unità di Progetto: Sportello per lo sviluppo  
*Il Dirigente: ing. Giuseppe Galante*